

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

IN DATA 1 AGOSTO 2018

Viene messo in discussione e approvazione il punto n. 7) dell'indicato ordine del giorno "Scadenza del Consiglio di Amministrazione – Determinazioni in merito alla composizione numerica e durata dell'organo".

Il Presidente rammenta che l'Assemblea dei Soci all'atto della nomina del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29/07/2015 ne ha stabilito la durata per tre esercizi, scadenti con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017. Ai Soci compete pertanto l'assunzione delle determinazioni concernenti la nomina del nuovo organo amministrativo, a norma delle disposizioni di legge e statutarie vigenti.

Richiama in proposito quanto stabilito dall'art. 11, commi 2 e 3, del D.Lgs. 175/2016: *"L'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico. L'assemblea della società a controllo pubblico, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri [...]".*

Fa rilevare che la norma, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 100/2017, ha rimesso all'autonomia statutaria e alla libera autodeterminazione dei Soci il potere di individuare l'organo amministrativo ritenuto più idoneo, seppur nel rispetto di precisi e motivati parametri, in luogo di un DPCM che, secondo l'originaria formulazione, doveva predeterminare i criteri sulla base dei quali l'assemblea della società a controllo pubblico avrebbe potuto optare tra Amministratore Unico e Consiglio di Amministrazione.

Ricorda inoltre che è programmata per la giornata odierna l'approvazione della modifica dello Statuto in Assemblea straordinaria - alla luce dei rilievi formulati dalla Corte dei Conti - sezione regionale di Controllo per l'Emilia Romagna, in sede di esame dei provvedimenti

concernenti la ricognizione straordinaria delle partecipazioni societarie di Enti soci riguardo all'aggiornamento dello Statuto societario ai contenuti dell'art. 11, commi 2 e 3 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. – per la parziale riformulazione delle disposizioni dell'art. 16, comma 1, dello Statuto sociale, unitamente all'approvazione della deliberazione di variazione all'attuale testo, sia dell'art. 16 per coordinamento sistematico di norme, che degli artt. 15, 22 e 23 dello Statuto sociale, per una più puntuale redazione delle clausole con riferimento alla figura dell'Amministratore Unico, ai fini dell'adeguamento puntuale e specifico Statuto sociale alla vigente normativa riformata applicabile alle società a partecipazione pubblica. Invita pertanto i Soci ad esprimersi in merito a quanto sopra, in relazione al punto 7) all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria.

Interviene il Sindaco del Comune di Faenza, che espone le motivazioni valutate dai Soci nell'odierna riunione in sede di Coordinamento da lui presieduta, di seguito riportate, che consentono di individuare in un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri l'organo amministrativo di Ravenna Holding S.p.A., come configurazione più idonea rispetto alle esigenze di adeguatezza organizzativa e comunque rispettosa dei principi di contenimento dei costi.

- La complessità organizzativa che caratterizza la Società, con riferimento specifico alla peculiare e complessa struttura del Gruppo societario e alla rilevanza delle attività svolte, tra cui in particolare l'attività di direzione e coordinamento sulle società del Gruppo e la redazione del bilancio consolidato. I dati relativi alla consistenza del Patrimonio Netto di Ravenna Holding S.p.A., ascendente a € 481.510.977, del Patrimonio Netto Consolidato, pari a € 500.310.995, il valore della produzione del bilancio consolidato stabilmente oltre i 90 milioni di Euro, confermano inequivocabilmente tale elemento.

- La pluralità dei Soci, che potrebbero non essere adeguatamente rappresentanti, anche in considerazione del fatto che trattasi di società costituita e operante secondo il modello “*in house providing*” a cui si applica l'art. 5, comma 5, del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016). Ricorre pertanto la necessità di procedere con meccanismi di nomina - disciplinati anche dalla Convenzione tra i Soci pubblici ex art. 30 del D.Lgs. 267/2000 - che consentano il rispetto degli equilibri tra i diversi azionisti. In particolare, una composizione a cinque del Consiglio di Amministrazione consente di assicurare un adeguato equilibrio nella rappresentanza dei Soci in seno all'organo amministrativo alla luce della vigente Convenzione tra i Soci pubblici ex art. 30 TUEL.
- La garanzia di competenze e professionalità diversificate nell'organo amministrativo collegiale, tali da consentire una più efficace ed efficiente gestione, anche in attuazione del controllo analogo congiunto a cui è soggetta la Società, e tali da consentire l'attribuzione di specifiche funzioni (necessarie per legge o statuto) senza ulteriori costi di personale. Il riferimento è, ad esempio, alle funzioni di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, a norma dell'art. 1, comma 7, L. 190/2012. L'inesistenza nella dotazione organica in forza presso la Società di profili dirigenziali o non dirigenziali, non coinvolti nelle aree a maggiore rischio corruttivo, che garantiscano i requisiti e le idonee competenze occorrenti per la funzione di RPCT comporterebbe verosimilmente la necessità di potenziare la struttura stessa attraverso nuove assunzioni, e quindi maggiori costi, significativamente superiori a quelli sostenuti per gli Amministratori.
- La garanzia di una governance di maggior qualità (riunioni dell'organo amministrativo verbalizzate e assistite dall'organo di controllo).

- La possibilità di individuare, all'interno del Consiglio di Amministrazione, uno specifico Comitato Controllo Interno e Rischi con funzioni di accertamento dell'adeguatezza dei diversi processi aziendali in termini di efficienza, efficacia ed economicità e di verifica della conformità degli adempimenti operativi delle normative interne ex art. 15, comma 2, dello Statuto.
- La ridotta struttura organizzativa, tale per cui il venir meno di un organo amministrativo a composizione collegiale comporterebbe la verosimile necessità di potenziare la struttura stessa attraverso nuove assunzioni e quindi maggiori costi di personale;
- La garanzia del contenimento dei costi comunque assicurata nella Società. Il costo complessivo del Consiglio di Amministrazione di Ravenna Holding, a seguito delle riduzioni operate da ultimo ai sensi dell'art. 4, commi 4 e 5, D.L. 95/2012 (come modificato dall'art. 16 D.L. 90/2014), è pari complessivamente a euro 77.500 l'anno (a cui si somma indennità di risultato erogata al Presidente e Amministratore Delegato solo in caso di risultati positivi dell'esercizio). Il dato storico e oggettivo dimostra chiaramente l'esiguità delle spese legate ai compensi degli amministratori; il compenso attribuito a un Amministratore unico, anche in ragione della concentrazione di poteri e responsabilità, sarebbe per lo meno pari a tale somma.

Da ciò deriva che, a sostanziale parità presumibile di costi, e tenendo conto del fatto che la preferenza del legislatore per l'Amministratore unico è dichiaratamente individuata nelle esigenze di riduzione della spesa, in presenza di complessità gestionali e strutturali come sopra individuate, la scelta di un Consiglio di Amministrazione appare non solo pienamente motivata ma anche quella maggiormente funzionale.

Secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 3 ultima parte, del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i., copia della presente deliberazione sarà trasmessa alla Sezione della Corte dei Conti competente e alla struttura di cui all'art. 15 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i..

Terminata la discussione, l'Assemblea in forma ordinaria – in base alla autorizzazione espressa del Coordinamento dei Soci, a norma dell'art. 5.3 e 6.6 della Convenzione ex articolo 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 del 08/07/2018 – all'unanimità dei votanti rappresentanti l'intero capitale sociale,

delibera

- di disporre, per le motivazioni tutte espresse in premessa, che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri;
- di determinare la durata del mandato del Consiglio di Amministrazione in tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2020;
- di dare mandato al Presidente di effettuare, a norma dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i., la trasmissione di copia della presente deliberazione, contenente le motivazione della scelta di nominare un Consiglio di Amministrazione composto da n. 5 componenti, alla Sezione della Corte dei Conti competente e alla struttura di cui all'art. 15 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i..

Il Presidente proclama i risultati della votazione e dichiara approvato il punto 7) del su riportato ordine del giorno.

Viene messo in discussione e approvazione il punto n. 8) dell'indicato ordine del giorno "Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e degli Amministratori".

Su invito del Presidente prende la parola il rappresentante del Socio di maggioranza Comune di Ravenna, signor Massimo Cameliani, che dà lettura del decreto di nomina,

redatto ai sensi dell'articolo 2449 del Codice Civile in conformità all'articolo 16 dello Statuto della Società, con il quale il Sindaco di Ravenna indica i seguenti Amministratori di Ravenna Holding S.p.A.:

- Carlo Pezzi;
- Isotta Farina;
- Stefano Ravaglia;

precisando che al Dott. Carlo Pezzi saranno attribuite le funzioni di Presidente e Amministratore Delegato.

Il rappresentante del Comune di Ravenna evidenzia come la conferma del Presidente e Amministratore Delegato sia dovuta, oltre che ai brillanti risultati conseguiti, al ruolo strategico della Holding per il Gruppo, meglio garantito da una tendenziale stabilità dei vertici, anche in ragione della competenza specifica e delle conoscenze acquisite relative alle singole società. Inoltre gli importanti progetti in fase di implementazione rafforzano le esigenze di continuità.

I soggetti indicati non presentano profili di incompatibilità ai sensi di legge e di quanto previsto all'art. 17 dello Statuto sociale.

L'Assemblea prende atto delle nomine del Sindaco del Comune di Ravenna.

Prende la parola il Sindaco di Faenza, signor Giovanni Malpezzi, che indica, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto sociale, i candidati a Consigliere di Amministrazione condivisi in sede di Coordinamento dei Soci nei seguenti nominativi:

- signora Valeria Casadei;
- signor Gian Luca Castellari.

I soggetti indicati non presentano profili di incompatibilità ai sensi di legge e di quanto previsto all'art. 17 dello Statuto sociale.

L'Assemblea, prendendo atto che i curricula sono agli atti della Società, approva, con

l'astensione del rappresentante del Comune di Ravenna ai sensi di quanto previsto dall'art. 16 dello Statuto sociale, la nomina a Consigliere di Amministrazione di Ravenna Holding S.p.A. dei signori Valeria Casadei e Gian Luca Castellari; la signora Valeria Casadei è anche indicata per la carica di Vice Presidente di Ravenna Holding S.p.A..

Viene rilevato che le proposte dei Soci consentono di osservare le prescrizioni in materia di parità di genere di cui alla L. 120/2011 e al D.Lgs. 251/2012.

Il Consiglio di Amministrazione di Ravenna Holding S.p.A. risulta pertanto così composto:

Carlo Pezzi, Presidente;

Valeria Casadei, Consigliere;

Gian Luca Castellari, Consigliere;

Isotta Farina, Consigliere;

Stefano Ravaglia, Consigliere.

Le nomine hanno decorrenza immediata e gli amministratori resteranno in carica per un periodo corrispondente a 3 esercizi, ovvero fino all'approvazione del bilancio di esercizio 2020, conformemente all'articolo 16, comma 3 dello Statuto sociale.

L'Assemblea inoltre richiama integralmente il verbale della stessa tenutasi in data 10 settembre 2007, punto 1) e punto 2), confermandone i contenuti come aggiornati nella successiva seduta del 28/02/2018.

In particolare si considerano pertanto confermati i limiti di importo precedentemente deliberati e di conseguenza:

1. Euro 2.000.000 (duemilioni) l'importo di valore superato il quale occorre l'autorizzazione assembleare, ai sensi di quanto previsto all'art. 15 dello Statuto sociale;
2. Euro 1.500.000 (unmilione cinquecentomila) l'importo di valore superato il quale il Consiglio medesimo non potrà attribuire l'effettuazione di determinate operazioni come

delega di potere a propri componenti, rimanendo di esclusiva competenza del Consiglio stesso, ai sensi di quanto previsto all'art. 19 dello Statuto sociale.

L'Assemblea inoltre richiama integralmente, confermandone i contenuti, il verbale della stessa tenutasi in data 29/07/2016, punto 11) concernente la rideterminazione – su proposta del Consiglio di Amministrazione – in € 100.000,00 (centomila/00) dell'importo di valore superato il quale l'Amministratore Delegato non potrà compiere i seguenti atti di delega conferitigli:

- accendere rapporti bancari, finanziari e postali di qualunque tipo ed effettuare sugli stessi tutte le operazioni previste con esplicita facoltà all'apertura di rapporti utili ad ottenere affidamenti e/o anticipazioni con conseguente rilascio delle eventuali garanzie e qualora non previsti nel Budget;
- costituire, modificare ed estinguere negozi giuridici passivi, quali atti a contrarre fonte di costo per la Società, e qualora non previsti nel Budget.

Il Presidente proclama i risultati della votazione e dichiara approvato il punto 8) del su riportato ordine del giorno.